



ORDINE degli PSICOLOGI della TOSCANA

Care colleghe e colleghi

come sappiamo dal primo gennaio 2020, a seguito dell'entrata in vigore della legge di Bilancio n. 160/2019, è diventato **obbligatorio utilizzare mezzi tracciabili di pagamento (bonifico, assegno bancario)** se si intende detrarre dai propri redditi le spese sanitarie sostenute presso professionisti o strutture private.

**Noi psicologhe e psicologi siamo perciò già obbligati ad accettare pagamenti con carte di debito o di credito quando il paziente ne fa richiesta.**

Dobbiamo però ricordare che era stato soppresso l'art. 23 del D.L. 124/2019, che prevedeva sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamento tramite POS, invece con D.L. n. 152/2021, c.d. "Decreto PNRR" e D.L. n. 36/2022 c.d. "Decreto PNRR 2" è stata reintrodotta l'irrogazione di un'apposita **SANZIONE A PARTIRE DAL 30.06.2022 nei confronti dei professionisti/impres/commercianti che rifiutano il pagamento tramite carte di debito/credito/altri strumenti elettronici previsti.**

In merito all'**AMMONTARE DELLA SANZIONE**, come disposto dall'art.15 comma 4-bis del D.L. n. 179/2012, la mancata accettazione dei pagamenti elettronici costituisce l'irrogazione di **una sanzione pari alla somma di una quota fissa e di una quota variabile, così individuate: euro 30 (quota fissa); 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico (quota variabile).**

**RICORDIAMO CHE L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA HA ATTIVATO DAL 2020 UNA CONVENZIONE CON AXERVE – GRUPPO BANCA SELLA PER IL SERVIZIO POS, CHE POTETE TROVARE NELL'AREA RISERVATA DEL SITO, sezione **EVENTI E SERVIZI.****

#### **PER I CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETTARIO**

Il “decreto PNRR” ha introdotto anche per i **CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETTARIO** ex articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed i **CONTRIBUENTI IN REGIME DI VANTAGGIO** ex articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 l'*obbligazione ad emettere fattura in esclusivo formato elettronico.*

*Stessa comunicazione la trovate inserita sul nostro **sito OPT** nella sezione **COME FARE PER - FISCO E PREVIDENZA QUI***

**Tale obbligo decorrerà:**

**Dal 1° luglio 2022 se il contribuente ha conseguito** nell'esercizio precedente, ovvero, nel 2021, un ammontare di **ricavi o compensi, ragguagliato ad anno, superiore a 25mila euro;**

**Dal 1° gennaio 2024 per tutti**, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi o compensi conseguiti.

E' bene specificare che **è necessario coordinare il su citato obbligo con le disposizioni vigenti in materia di fatturazione elettronica per quanto riguarda le prestazioni sanitarie.**

Infatti, a partire dall'anno 2019 specifiche disposizioni in materia di fatturazione elettronica hanno sancito l'ESPRESSO DIVIETO PER LE PRESTAZIONI SANITARIE DI EMISSIONE DI E-FATTURA, valevole qualunque sia il regime contabile adottato dal soggetto emittente.

**Pertanto, in materia di fatturazione elettronica continueranno a prevalere le disposizioni di cui all'articolo art. 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 che prevede FINO AL 31 DICEMBRE 2022 il divieto di emissione di e-fattura per le prestazioni i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria.**

## **RIEPILOGANDO**

**Sino al 31 dicembre 2022** (salvo proroghe) per quanto riguarda **le fatture relative a prestazioni sanitarie** o miste (ovvero quando la fattura contiene contestualmente prestazioni sanitarie rese a favore del paziente e prestazioni diverse Circolare A.d.E. 14/E del 17 giugno 2019), non cambierà nulla.

Per le fatture relative **a prestazioni non sanitarie invece dal 1° luglio 2022** vigerà l'obbligo di fatturazione elettronica ed in particolare **l'obbligo sarà per coloro che nell'anno 2021 abbiano percepito ricavi o compensi superiori ai 25.000 euro.**

Un caro saluto

La Presidente

Maria Antonietta Gulino